

COMUNE DI VILLA SPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

26

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con delibera del CC. n° 34 del 08/07/91

INDICE

FINALITA'

Capo I: Finalità	5
Capo II: Procedure	7
Capo III: Settori d'intervento	10
Capo IV: Soggetti ammessi	12
Capo V: Condizioni generali di concessione	14
Capo VI: Assistenza e sicurezza sociale	20
Capo VII: Attività sportive e ricreative del tempo libero	24
Capo VIII: Sviluppo economico	27
Capo IX: Attività culturali ed educative	30
Capo X: Tutela dei valori ambientali	32
Capo XI: Interventi straordinari	33
Capo XII: Disposizioni finali	34

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati;

Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabile per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n°241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della Legge 8 giugno 1990, n°142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla ripartizione dei fondi riguardanti i finanziamenti regionali nei vari settori di intervento e alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicizzati con manifesti affissioni nei locali pubblici e bandi.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della Legge 8 giugno 1990, n°142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II

PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro due mesi dall'approvazione del bilancio dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.2 della Legge n°241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art.12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere le esatte generalità del richiedente, notizie ed informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Municipale e contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità al la quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n°195 e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n°659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

3. Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, la Giunta Municipale provvede alla formulazione di una graduatoria utilizzando i criteri oggettivi di valutazione previsti dai successivi articoli 20, 25, 28, 31, 33, 35 a seconda della natura della concessione:

La graduatoria sarà esposta all'Albo Pretorio per giorno 10 e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso entro 10 giorni dal termine della pubblicazione.

Art. 9

1. Il settore competente predispone in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inol-

tre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n°142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilitè dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interes-

se generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune as
sume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, cul
turali, economici che sono presenti nella comunità alla quale
l'ente è preposto.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere in ter ven ti fin anzi ari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a convocare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n°15, dei redditi effettivi proprie del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei be ni im mo bi li di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la con ces sio ne. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dich ia ra to.

2. L'erogazione totale della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 90 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dalla Giunta Municipale nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della stessa per queste finalità. La Giunta adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma di massima della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario in base al consuntivo dell'anno precedente. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta a conclusione della manifestazione entro 90 gironi dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, inizia-

tive e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbliga-

zione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risulta-

re dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzato re e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;

- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art.17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art.12

2. Nella relazione previsionale e programmatica il consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

Art. 19

La Commissione ai servizi sociali è così composta:

- Il Sindaco o un suo delegato che la presiede;
- tre consiglieri comunali di cui uno della minoranza;
- tre cittadini eletti dal Consiglio Comunale di cui uno espresso dalla minoranza;
- dall'ufficiale Sanitario del Comune.

Qualora esista la figura dell'assistente sociale, la Commissione si potrà avvalere del suo parere tecnico.

La Commissione per i servizi sociali potrà validamente riunirsi e deliberare qualora risulti presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20

La Commissione per i servizi sociali è organo consultivo del Comune per tutte le questioni riguardanti l'assistenza e la sicurezza sociale.

Il parere della Commissione ha carattere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, su tutte le questioni che comportino oneri a carico del bilancio comunale, ivi compresi i fondi assegnati a seguito di contribuzioni regionali, e tutte le questioni riguardanti interventi per i servizi sociali di cui al presente regolamento. In caso di comprovata urgenza ed assoluta immediatezza dell'intervento, ai sensi dell'art. 12 4° comma del presente regolamento la Giunta Municipale potrà predisporre i provvedimenti del caso, senza il parere preventivo ed obbligatorio della Commissione, ma sarà tenuta a darne comunicazione nella prima seduta utile della stessa.

Art. 21

COMPITI DELLA COMMISSIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Nell'esame delle domande e proposte di interventi relativi ai settori di cui all'art.17, in presenza di più richieste, si utilizzeranno i seguenti criteri oggettivi per la formulazione di una graduatoria:

- consistenza nucleo familiare;
- entità del reddito di cui dispone il nucleo familiare;
- beni patrimoniali ed eventuali redditi degli stessi;
- residenza o abituale dimora del richiedente nel territorio comunale.

Per quanto non espressamente specificato in questo regolamento si richiama il regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n°4 e successive modificazioni.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 22

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 23

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di proprietà comunale, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da

convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Art. 24

La Commissione Comunale per lo sport, ai sensi dell'art.5 della L.R. 9.06.1989, n°36, eletta dal Consiglio Comunale è così costituita:

- a) Il Sindaco, od un suo delegato, Presidente;
- b) Assessore Giunta Comunale competente;
- c) due Consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- d) due rappresentanti degli operatori del settore eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune;
- e) un rappresentante degli organi collegiali della scuola;
- f) un sanitario segnalato dalla U.S.L. competente per territorio;

Art. 25

La Commissione Comunale per lo sport è sentita in ordine agli atti di programmazione degli interventi nel settore sportivo per il quale il Comune beneficia di finanziamenti regionali e per ogni al

tro problema d'interesse locale, attinente alla materia sportiva.

Art. 26

Nell'esame delle domande e proposte di intervento relative ai settori di cui all'art. 22, in presenza di più richieste, si utilizzano i seguenti criteri oggettivi per la formulazione di una graduatoria:

- numero degli iscritti o degli associati;
- numero delle manifestazioni alle quali hanno partecipato;
- numero degli anni di svolgimento dell'attività;
- gradimento e diffusione delle attività nell'ambito comunale;
- livello territoriale nello svolgimento dell'attività locale, provinciale, regionale, nazionale;
- risultati conseguiti;
- sede del richiedente nel territorio comunale.

Capo VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 27

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizioni, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà Comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo da approvarsi dalla Giunta. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida,

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 28

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 27 si osservano le norme di cui agli artt. 13, 14 e 15 del presente Regolamento

Art. 29

Nell'esame delle domande e proposte di intervento relative ai settori di cui all'art. 26, in presenza di più richieste, si utilizzano i seguenti criteri oggettivi per la formulazione di una

graduatoria:

- 1) rilevanza sociale ed economica;
- 2) valorizzazione della realtà locale;
- 3) rilevanza tradizionale e territoriale;
- 4) risultati conseguiti;
- 5) sede del richiedente nel territorio comunale.

Capo IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 30

1 Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni, storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio Comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 31

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa ri-

veste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura

2 Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Art. 32

Nell'esame delle domande e proposte di intervento relative ai settori di cui all'art 30, in presenza di più richieste, si utilizzano i seguenti criteri oggettivi per la formulazione di una graduatoria:

- rilevanza sociale e culturale ed educativa;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- sede del richiedente nel territorio comunale,

Capo X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 33

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V

Art. 34

Nell'esame delle domande e proposte di intervento relative ai settori di cui all'art. 33, in presenza di più richieste, si utilizzano i seguenti criteri oggettivi per la formulazione di una graduatoria:

- valorizzazione realtà locale;
- rilevanza socio-ambientale;
- rilevanza territoriale;
- sede del richiedente nel territorio comunale,

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 35

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V,

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dal presente regolamento.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Persona Fisica)

AL COMUNE di VILLA SPECIOSA

I sottoscritt
nat a _____ il _____
residente in _____ via _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune e a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____

(1);

2. il contributo _____

(2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a Lire _____;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a Lire _____;

Allega alla presente :

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

li _____

(firma)

_____ organizzatore
e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collabo-
rano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti
dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratui-
tamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o
privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma di massima della manifestazione od iniziativa;
- preventivo finanziario in base al consuntivo dell'anno precedente;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

li _____

(firma)

- _____
- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato;
 - (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa;
 - (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

AL COMUNE di VILLA SPECIOSA

I sottoscrit _____
nat a _____ Il _____
residente in _____ Via _____
nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del _____
_____ (1)

con sede in _____ Via _____, n° _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'at-
tività che (2) _____

predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199 __, nel settore _____
_____ (3)

secondo il programma allegato alla presente

Il sottoscritto dichiara che (2) _____ :

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito,
secondo quanto previsto dall'art 7 della Legge 2 maggio 1974, n°115 e
dall'art 4 della Legge 18 novembre 1981, n°659;
- Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo
stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato; _____

ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19__ dell'importo di

Lire _____

allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

li _____

-
- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato;
 - (2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione
 - (3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art 10 del Regolamento
Comunale.